

E' il periodo che intercorre tra la maturazione del diritto alla pensione e l'effettiva riscossione dell'assegno pensionistico.

Sono state rientrodotte dal 2019 ma non per tutte le prestazioni pensionistiche.

---

### Finestra Mobile

Le finestre mobili sono un periodo di slittamento variabile che deve trascorrere tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il diritto a pensione e la decorrenza effettiva del rateo previdenziale. E' un escamotage introdotto dal legislatore, nelle forme di previdenza pubbliche obbligatorie per contenere la spesa pensionistica in quanto, come si intuisce, il pagamento della prestazione **viene rimandato** ad un momento successivo a quello nel quale sono maturati i requisiti per il conseguimento della pensione.

Originariamente l'articolo 12 del decreto legge 78/2010, ai commi 1 e 2, aveva previsto, che, a partire dal 1° gennaio 2011, le pensioni di vecchiaia e di anzianità erogate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi compresa la [gestione separata](#), dei fondi ad essa sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dovessero essere liquidate, per i lavoratori dipendenti, **trascorsi 12 mesi** dalla data di maturazione dei previsti requisiti e per i lavoratori autonomi, **trascorsi 18 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti. Si tratta quindi di un periodo "**personalizzato**" in quanto l'apertura della finestra dipende dalla data in cui il lavoratore ha raggiunto i requisiti per la pensione.

### Il sistema attuale

Il sistema di decorrenza appena descritto è venuto in parte meno in seguito all'entrata in vigore del [Decreto Legge 201/2011](#) (Cd. Riforma Fornero). L'articolo 24 del [decreto legge 201/2011](#), convertito con legge 214/2011, infatti, ha previsto, al comma 5, che per i soggetti che maturano i requisiti per la [pensione anticipata](#) e di vecchiaia a decorrere dal **1° gennaio 2012**, non trovano applicazione le disposizioni che prevedevano lo spostamento della decorrenza di cui all'articolo 12 commi 1 e 2 del decreto legge 78/2010. L'indicato sistema è stato nuovamente messo in discussione con l'approvazione del DL 4/2019 che ha reintrodotto una finestra mobile di **tre mesi** per i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne; 41 anni di contributi i cd. [lavoratori precoci](#)) dal **1° gennaio 2019** in poi. Il medesimo DL 4/2019 ha pure previsto l'applicazione di una finestra mobile di **tre mesi (sei mesi** per i lavoratori del pubblico impiego) che maturano i requisiti per la nuova cd. pensione con [quota 100](#) (62 anni e 38 di contributi) a partire dal 1° gennaio 2019.

### Vecchio regime

Alcune categorie di prestazioni continuano, inoltre, ancora oggi ad essere soggette al sistema di slittamento previsto sino al 2011. In questo insieme rientrano in primo luogo i lavoratori derogati dalla Legge Fornero, cioè i cd. salvaguardati a seguito di specifici interventi legislativi che si sono susseguiti tra il 2011 ed il 2016 ed ormai conclusi, e le prestazioni pensionistiche **che non sono state interessate dalla Riforma Fornero**. E' il caso, ad esempio, delle lavoratrici dipendenti o autonome che decidono di accedere alla pensione con il regime sperimentale previsto dall'articolo 1, comma 9 della legge 243/04 (cd. [opzione donna](#)); delle prestazioni conseguite in regime di [totalizzazione](#) nazionale; dei lavoratori del comparto difesa e soccorso pubblico che, come noto, non sono stati coinvolti dalla Riforma del 2011; dei lavoratori con una invalidità pari almeno all'80% e dei non vedenti nonché gli addetti ai [lavori usuranti](#), cui al [Dlgs 67/2011](#). Con riferimento a tale ultima categoria di lavoratori occorre menzionare che dal **1° gennaio 2017** la legge di bilancio 2017 ha provveduto alla cancellazione del meccanismo del differimento.

Stante la complessità della materia frutto di una lunga stratificazione normativa la tavola sottostante, elaborata da *PensioniOggi*, riepiloga il regime di slittamento attualmente in vigore a seconda delle prestazioni previdenziali erogate dalla previdenza pubblica obbligatoria.

<b>Le finestre mobili</b>	
<b>Prestazione</b>	<b>Finestra Mobile</b>
Pensione Anticipata DI 201/2011 <sup>1</sup>	Sì (3 mesi)
Pensione Anticipata DI 201/2011 (solo contributivi) <sup>2</sup>	No
Pensione Vecchiaia DI 201/2011	No
Pensione con Quota 100	Sì (3 mesi; 6 mesi settore pubblico)
Pensione Anticipata Precoci <sup>3</sup>	Sì (3 mesi)
Pensioni in Regime di Totalizzazione Nazionale (Dlgs 42/2006) <sup>4</sup>	Sì (18 o 21 mesi)
Lavori Usuranti (Dlgs 67/2011) <sup>5</sup>	No
Lavoratori Derogati dalla Legge Fornero <sup>6</sup>	Sì (da 12 a 21 mesi)
Comparto Difesa e Sicurezza <sup>7</sup>	Sì (da 12 a 15 mesi)
Regime Sperimentale Donna <sup>8</sup>	Sì (12 o 18 mesi)
Prestazioni non modificate dalla legge Fornero <sup>9</sup>	Sì
<b>PensioniOggi.it</b>	
<p>1) Pensione con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (41 anni e 10 mesi le donne). La finestra mobile di tre mesi decorre con riferimento ai requisiti maturati dal 1° gennaio 2019 in poi (in sede di prima applicazione il DL 4/2019 ha previsto in favore di chi ha i requisiti entro il 29 gennaio 2019 che la pensione decorre dal 1° aprile 2019); 2) Pensione con 64 anni e 20 anni di contributi; 3) Pensione anticipata con 41 anni di contributi. La finestra mobile di tre mesi decorre con riferimento ai requisiti maturati dal 1° gennaio 2019 in poi; 4) Finestra mobile di 18 mesi (p. vecchiaia) o di 21 mesi (p. anzianità con 40 anni e 3 mesi di contributi); 5) La disapplicazione decorre dal 1° gennaio 2017; 6) Si tratta dei lavoratori cd. salvaguardati (esodati) e di coloro che hanno perfezionato il diritto a pensione entro il 2011: Finestra mobile di 12 mesi (18 se autonomi). Previsto un ulteriore differimento sino a 3 mesi per le pensioni di anzianità maturate indipendentemente dal requisito anagrafico; 7) Finestra mobile di 12 mesi. Previsto un ulteriore differimento sino a 3 mesi per le pensioni di anzianità maturate indipendentemente dal requisito anagrafico; 8) Finestra mobile di 12 mesi (18 per le autonome); 9) Finestra mobile di 12 mesi (18 per gli autonomi). Prestazioni rimaste regolate dal Dlgs 503/1992 (es. prestazioni di vecchiaia per gli invalidi e non vedenti).</p>	

Si rammenta che durante il periodo di slittamento il lavoratore **può anche smettere di lavorare** avendo già raggiunto il diritto alla pensione e che il differimento non si applica all'[assegno ordinario di invalidità](#), alla [pensione di inabilità](#), alla [pensione ai superstiti](#).